

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Esente per la registrazione da imposta di bollo e di registro ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017

Verbale di Assemblea Straordinaria del 14.05.2026

L'anno 2026, il giorno 14, del mese di maggio alle ore 11.00, presso la sede in Angri alla Via Astronauti n. 69, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione Pessoa Luna Park, C.F. 94084010654.

Assume la presidenza dell'Assemblea, la Dott.ssa Azzurra Marina Galeota, verbalizza l'avv. Valeria Lo Schiavo.

La Presidente, acclarata la regolare convocazione dell'Assemblea, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita, alla presenza di tutti i soci, nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale a seguito della richiesta di integrazione/rettifica pervenuta a mezzo PEC in data 07/05/2026, prot. n. 0423183/2026, da parte della Giunta Regionale della Campania U.O.S. RUNTS, nell'ambito del procedimento di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione b) "Associazioni di promozione sociale".

Sul punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente, la quale illustra ai presenti il contenuto della comunicazione pervenuta via PEC in data 07/05/2026 da parte dell'Ufficio RUNTS della Regione Campania.

La Presidente espone nel dettaglio le due contestazioni formulate dall'Ufficio RUNTS:

a) l'art. 15 dello Statuto attualmente vigente prevede l'istituto della cooptazione da parte del Consiglio Direttivo per la sostituzione dei consiglieri venuti a mancare. La Regione, richiamando la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30/11/2021, ha evidenziato che tale meccanismo — proprio delle società di capitali ex art. 2386 c.c. — è incompatibile con il principio di elettività delle cariche sociali che caratterizza gli enti del Terzo Settore, in base al quale la nomina degli amministratori spetta in via esclusiva all'Assemblea, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 117/2017;

b) l'art. 19 dello Statuto contiene due diverse modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, in contrasto tra loro. La Regione ha chiarito che l'unica disciplina applicabile è quella di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, secondo cui il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

La Presidente precisa che la Regione Campania ha assegnato il termine di 30 giorni dalla ricezione della nota per trasmettere lo statuto modificato mediante la Piattaforma digitale RUNTS e che il nuovo statuto dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. b), del D.M. 106/2020.

La Presidente dà quindi lettura delle modifiche statutarie proposte, come di seguito riportate:

Modifica dell'art. 15 (Consiglio Direttivo) — Il testo attuale, nel punto relativo alla cooptazione ("Nel caso un consigliere venga a mancare, per dimissioni o morte, il Consiglio direttivo ha facoltà di cooptare nel proprio seno un Associato, il quale resterà in carica per la residua durata degli altri Consiglieri. Il potere di cooptazione deve essere esercitato nel termine di un mese dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha determinato la mancanza del precedente Consigliere; nel frattempo il Consiglio Direttivo può validamente procedere a sedute e deliberare. Il Consiglio Direttivo, per tutto il tempo in cui rimangono in carica i suoi Consiglieri, può cooptare non più di tre Associati. Nel caso il numero minimo di tre Consiglieri venga a mancare, il Presidente dichiarerà sciolto il Consiglio Direttivo e convocherà nel tempo più breve possibile l'Assemblea allo scopo di procedere alla nomina di tre nuovi Consiglieri"), viene integralmente sostituito dal seguente: "Nel caso in cui venga a mancare uno o più Consiglieri, per dimissioni, morte o altra causa, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri, i quali resteranno in carica per la residua durata degli altri Consiglieri. Nelle more della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo può validamente procedere a sedute e deliberare per gli atti di ordinaria amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri in carica

divenga inferiore al minimo di tre, il Presidente convoca l'Assemblea nel più breve tempo possibile per la nomina dei nuovi Consiglieri, e nelle more il Consiglio Direttivo conserva i poteri di ordinaria amministrazione."

Modifica dell'art. 19 (Norme finali e generali) — Il testo attuale, nella parte relativa alla devoluzione ("In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23/12/96 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, co.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117"), viene integralmente sostituito dal seguente: "In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal predetto parere sono nulli."

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo testo degli artt. 15 e 19 dello Statuto, evidenziando le modifiche rispetto alla versione precedentemente depositata con la precisazione che tutte le restanti disposizioni dello Statuto rimangono invariate.

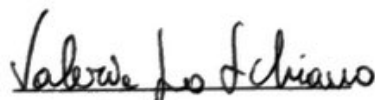
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione le modifiche nella loro integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare le modifiche allo Statuto sociale come sopra illustrate, che vengono allegate al presente atto e ne formano parte integrante. La Presidente e la Segretaria vengono incaricate della sottoscrizione del presente atto e dello Statuto modificato, nonché del compimento di tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e per la successiva trasmissione alla Piattaforma digitale RUNTS ai sensi dell'art. 8 comma 5 lett. b) D.M. 106/2020.

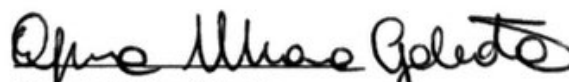
Null'altro essendovi da discutere e deliberare la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Angri, 14/05/2026

La Segretaria


Valeria Lo Schiavo

La Presidente


Azzurra Marina Galeota

31162/3 1/6/2026
ESENTE
SECCA ART. 3 DEL D.LGS. 11/3/2015 n. 23
Firma sul DOCUMENTO

disp. n. 599/2 del 2026



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“PESSOA LUNA PARK”

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita, con gli scopi e per le finalità di cui al successivo articolo 3, un'associazione denominata “Pessoa Luna Park”.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). È fatto obbligo per l'associazione l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “associazione di promozione sociale o dell'acronimo APS”.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale nel Comune di Angri (SA). Con decisione degli associati potranno essere istituite e soppresse, anche altrove, sia in Italia che all'Estero, sedi secondarie.

Art. 3 - Scopi

L'APS è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale definite dal Codice del Terzo Settore (CTS) a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Le attività di interesse generale svolte dall'associazione fanno capo alle categorie in elenco, di cui si riporta la medesima denominazione contenuta nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore del d. Lgs 17/2017 alle lett. d), e), f), g), h), i), k), n), q), v), z):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati o dalle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d. Lgs 3 luglio 2017 n.117.

Art. 4 - Attività

L'Associazione eserciterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art.3, in via esclusiva o principale, le seguenti attività:

- Attività culturali e formative: organizzazione di eventi culturali, mostre, spettacoli, rassegne, attività educative, corsi, seminari, laboratori, attività di promozione della cultura, dell'arte e delle opere dell'ingegno, attività artistiche a impatto sociale;
- Attività sociali e di comunità: promozione della socialità e della partecipazione civica, attività ricreative collaborative, inclusione sociale e supporto a soggetti fragili;
- Valorizzazione del territorio: Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, progetti partecipativi di rigenerazione urbana e cura dei beni comuni, attività ambientali e di sostenibilità, riattivazione di spazi urbani sottoutilizzati;
- Attività di interesse sociale: Interventi e servizi sociali (in senso ampio), promozione dei diritti civili e della cittadinanza attiva, attività solidaristiche e di utilità sociale;
- Attività di ricerca e innovazione sociale: sviluppo di progetti innovativi a impatto sociale, collaborazioni con enti pubblici e privati, creazione di reti tra organizzazioni del terzo settore;
- Attività accessorie e strumentali: Raccolta fondi; produzione e vendita di beni e servizi creativi, design, contenuti e strategie per progetti a impatto sociale; Attività commerciali secondarie (es. vendita gadget, servizi), Organizzazione di eventi a pagamento per autofinanziamento, compimento operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo, assunzione di partecipazioni in altri organismi similari che perseguono finalità in ambiti affini ai propri, collaborazioni e convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; promozione di tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell'Associazione, accesso ad ogni tipo di finanziamento, erogato, in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- Svolgimento attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo, esercizio, senza scopo di lucro, di attività di natura commerciale e iniziative promozionali, rivolte sia ai soci che a terzi, finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. In tal senso potrà esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande osservando altresì le relative norme sanitarie, compiere operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'APS potrà assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati;
- Può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali, da eventuali donazioni, da attività commerciali non prevalenti a sostegno degli scopi istituzionali dell'APS, da lasciti testamentari o contributi di Enti statali e/o privati sia nazionali che internazionali sempre che l'accettazione di questi proventi non contrasti con gli scopi dell'APS né sia di ostacolo all'indipendenza od all'autonomia con cui è gestita.

L'importo delle quote, relative all'anno solare, sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto all'associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 8 - Bilanci

È fatto obbligo all'associazione di redigere il bilancio annuale. È inoltre fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 - Associati

Gli associati, il cui numero è illimitato, sono distinti in due categorie:

1. Associati Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione
2. Associati.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Tutti gli associati, compresi quelli fondatori, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, nel pieno rispetto delle norme vigenti e successive modifiche ed integrazioni. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, l'ammissione a socio è a tempo indeterminato ma è consentito a ciascun socio l'esercizio del diritto di recesso. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti di elettorato attivo e passivo. Tutti gli associati di maggiore età hanno, ad ogni modo, diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'assemblea degli associati seguirà le regole di voto riportate in elenco:

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto;
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Art. 10 - Doveri degli Associati

1. L'appartenenza all'APS ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
2. È dovere di tutti gli Associati: versare periodicamente nelle casse dell'Associazione la quota di iscrizione relativa ad ogni anno di esercizio, nell'importo determinato dal Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio di ogni anno; partecipare con assiduità all'attività associativa.

Art. 11 - Perdita della qualità di Associato

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. Se nel termine comunicato l'associato non provvede, senza ulteriore preavviso, sarà dichiarata la decadenza. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon umore.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri con motivazione espressa, previa comunicazione all'interessato dei fatti contestati il quale avrà in ogni caso diritto di presentare le proprie giustificazioni in forma orale o scritta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Il socio escluso, avverso tale decisione motivata, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

Art. 12 - Norme sul volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'APS e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'APS deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Elenco degli organi

Organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge;
- e) l'Organo di Controllo solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

Art. 14 - L'Assemblea

1. L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati.
2. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno il 30 aprile di ogni anno purché non festivo o il primo giorno feriale utile per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.
3. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati.

4. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 7 giorni, mediante convocazione affissa nella sede sociale o sul sito web dell'associazione; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a CINQUE giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo mail.

5. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita quale che sia il numero degli Associati intervenuti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda con la presenza di almeno tre quarti degli Associati.

6. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a uno.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'APS o, in caso di una sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

8. I verbali delle riunioni dell'Assemblea verranno trascritti in apposito libro dal Segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

9. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

10. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

11. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, e i Revisori dei Conti, se previsti;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo ed in particolare sul regolamento interno;

f) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

In sede straordinaria

g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

h) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno altri due membri (d'ora in poi definiti "Consiglieri") scelti tra gli Associati, nominati per un triennio dall'Assemblea. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo cura la gestione corrente dell'APS, delibera su quanto di sua competenza per Statuto o per regolamento, su quanto ad esso delegato dall'Assemblea, sulle proposte di rendiconto preventivo e consuntivo e sul programma di attività da proporre all'Assemblea, nonché su quant'altro non espressamente attribuito ad altro organo dell'APS. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente che sostituisca il Presidente, qualora questi risulti dimissionario o impossibilitato a svolgere i suoi compiti. Su tutte le materie di sua competenza il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti. In caso di parità di voti è conteggiato due volte il voto del Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente con avviso scritto, da far pervenire ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data di riunione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta scritta, contenente gli argomenti che si intendono porre all'ordine del giorno, di due Consiglieri. In tali ultimi casi la data di riunione deve avvenire nei trenta giorni successivi alla data di ricezione della richiesta.

Nel caso in cui venga a mancare uno o più Consiglieri, per dimissioni, morte o altra causa, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri, i quali resteranno in carica per la residua durata degli altri Consiglieri. Nelle more della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo può validamente procedere a sedute e deliberare per gli atti di ordinaria amministrazione.

Qualora il numero dei Consiglieri in carica divenga inferiore al minimo di tre, il Presidente convoca l'Assemblea nel più breve tempo possibile per la nomina dei nuovi Consiglieri, e nelle more il Consiglio Direttivo conserva i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario che dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i libri sociali di cui all'art. 15 CTS curati dal Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è nominato con deliberazione del Consiglio Direttivo, dura in carica per 3 (tre) anni ed è immediatamente rieleggibile. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni assunte dai competenti organi dell'Associazione. In caso di inerzia del Presidente nell'adempimento dei suoi doveri o di sua sottoposizione ad un provvedimento disciplinare o cautelare, è facoltà del Consiglio procedere alla sua revoca, nominando contestualmente il nuovo Presidente.

Art. 17 - L'organo di controllo e l'organo di revisione

L'organo di controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

L'organo di controllo vigila sull'amministrazione dell'Associazione; vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio; può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un Collegio dei Revisori o un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente statuto è competente il Tribunale di Napoli.

Art. 19 - Norme finali e generali

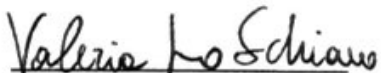
1. In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal predetto parere sono nulli.

2. Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvarsi dall'Assemblea degli Associati.

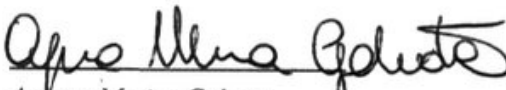
3. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Angri, 14/05/2026

La Segretaria


Valeria Lo Schiavo

La Presidente


Azzurra Marina Galeota

